4.545012024

Comitato MoVimento 5 Stelle Trieste - Atto Costitutivo

Il giorno giovedì 25 gennaio 2024 si sono riuniti a Trieste in Salita di Gretta 24:

- Fulvia Borsi, nata a Trieste il 09/02/1956, c.f. BRSFLV56B49L424E, residente a Trieste in Salita di Gretta 24;
- Francesca Chersi, nata a Trieste il 14/10/1975, c.f. CHRFNC75R54L424S, residente a Trieste in via Giuseppe Pagano 28/2;
- Alessandro Danieli, nato a Trieste il 05/10/1964, c.f. DNLLSN64R05L424B, residente a Trieste in scala Giuseppe Sforzi 3;
- Francesco Komauli, nato a Gorizia il 25/01/1990, c.f. KMLFNC90A25E098L, residente a Capriva del Friuli (GO) in via Roma 64;
- Enrico Sossi, nato a Trieste il 09/08/2003, c.f. SSSNRC03M09L424J, residente a Trieste in via Carinzia 8.

I presenti chiamano a presiedere la riunione Fulvia Borsi, la quale a sua volta nomina come segretario verbalizzante Francesco Komauli.

Tutti i presenti appartengono al Gruppo territoriale del MoVimento 5 Stelle di Trieste (in seguito "Gruppo territoriale"), ricoprendo ruoli previsti dal Regolamento dei Gruppi territoriali, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto dell'Associazione MoVimento 5 Stelle con sede in Roma, via di Campo Marzio 46, c.f. 97958540581, come segue:

- Rappresentante Fulvia Borsi;
- Vice Rappresentante Vicario Francesca Chersi;
- Referente formazione Alessandro Danieli;
- Referente progetti Francesco Komauli;
- Referente giovani Enrico Sossi.



Su mandato dell'Assemblea del Gruppo territoriale, conseguente all'approvazione del Regolamento Interno in data 31 agosto 2023, il cui art. 7 prevede la costituzione di un comitato elettorale con funzioni di centro di spesa e di coordinamento logistico del Gruppo territoriale, i presenti provvedono alla costituzione di un Comitato ai sensi dell'art. 39 del codice civile.

I presenti redigono e approvano all'unanimità lo Statuto del Comitato, definito su ventidue (22) articoli, allegato come parte integrante del presente Atto Costitutivo.

I presenti dichiarano quindi costituito il

Comitato MoVimento 5 Stelle Trieste

con sede in Salita di Gretta 24, 34136 Trieste. Il Comitato ha durata sino allo scioglimento, fusione o scissione del Gruppo territoriale.

Sulla base delle norme contenute nello Statuto approvato, nello specifico in riferimento all'art. 8 e all'art. 10, i presenti costituiscono l'Assemblea elettiva per la ratifica del Presidente e dei Promotori, eleggendo l'Organo di Amministrazione:

- Presidente Fulvia Borsi che firma per accettazione;

Promotore Francesca Chersi che firma per accettazione;

Promotore Alessandro Danieli che firma per accettazione;

- Promotore Francesco Komauli che firma per accettazione;

- Promotore Enrico Sossi che firma per accettazione.

L'Assemblea delibera che il fondo dedicato al Gruppo territoriale, pari a euro cinquecentosessantuno e quarantasei centesimi (€561,46), confluisca nel fondo comune del Comitato e che venga utilizzato per sostenere le spese di registrazione del presente atto. Viene approvata la disposizione di eventuali altre spese necessarie a rendere operativo il Comitato, in ogni caso entro le disponibilità residue del fondo comune.

L'Assemblea delega la Presidente, anche per tramite di un suo diretto incaricato, a compiere le pratiche e le formalità ritenute necessarie per la registrazione del presente atto.

Viene data delega alla Presidente, anche per tramite di un suo diretto incaricato, per l'apertura di un conto corrente intestato al Comitato presso la filiale di Trieste di Banca Etica. Inoltre delega l'apertura di una casella di posta elettronica certificata (PEC) intestata al Comitato.§

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente scioglie l'Assemblea.

Si allega lo Statuto (Allegato A) approvato dall'Assemblea, facente parte integrante del presente atto.

I componenti firmano per presa visione e accettazione del presente verbale.

Fulvia Borsi

Francesca Chersi

Alessandro Danieli

Francesco Komauli

Enrico Sossi

rato a Trieste il 26 CUI 2541 n 15

Trieste, 25 gennaio 2024

Il segretario verbalizzante Francesco Komauli

La Presidente Fulvia Borsi

3

Comitato MoVimento 5 Stelle Trieste - Statuto

Articolo 1 - Denominazione

È costituito, ai sensi dell'art. 39 del codice civile, un Comitato per l'organizzazione e il coordinamento di risorse in supporto al Gruppo territoriale del MoVimento 5 Stelle di Trieste (in seguito "Gruppo territoriale"). Il Comitato assume la denominazione:

Comitato MoVimento 5 Stelle Trieste

Il Comitato è retto dal presente Statuto.

Articolo 2 - Sede

La sede del Comitato è in Salita di Gretta 24, 34136 Trieste.

La variazione di indirizzo della sede del Comitato non richiede modifica statutaria.

Articolo 3 - Durata

Il Comitato ha durata sino allo scioglimento, fusione o scissione del Gruppo territoriale. L'Assemblea dei Promotori può prorogare la durata del Comitato oltre tale soglia per consentire un'ordinata liquidazione delle risorse in gestione.

Articolo 4 - Scopo

Il Comitato ha lo scopo, senza il perseguimento di alcuna finalità di lucro, di gestire attivamente le risorse utili al funzionamento del Gruppo territoriale, svolgendo gli adempimenti tecnico-burocratici richiesti e compiendo le attività ritenute necessarie o utili allo scopo, utilizzando i fondi all'uopo raccolti.

Le attività incluse sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- gestione del fondo comune di sostentamento del Gruppo territoriale;
- gestione del conto corrente di riferimento del Gruppo territoriale:
- stipula del contratto di locazione o di acquisto di una sede, di immobili o di pertinenze comunque utili alle attività del Gruppo territoriale, versamento delle rispettive quote o canoni, previa delibera assembleare assunta a maggioranza assoluta degli Iscritti al Gruppo territoriale;
- gestione dei contratti di servizio e delle utenze in uso al Gruppo territoriale e sostenimento dei relativi costi;
- acquisto di beni e materiali per conto del Gruppo territoriale;
- finanziamento di campagne elettorali svolte dal Gruppo territoriale.





Articolo 5 - Componenti

Sono componenti del Comitato coloro che ricoprono cariche di Rappresentante, Vice Rappresentante Vicario, Referente formazione, Referente giovani e Referente progetti del Gruppo territoriale, i quali assumono il ruolo di Promotori.

L'assunzione di una delle cariche sopra elencate comporta direttamente l'attribuzione della qualifica di Promotore del Comitato.

La qualifica di Promotore del Comitato cessa quando il componente non ricopre più alcuna delle cariche del Gruppo territoriale sopra menzionate. La permanenza del componente nel Comitato è prorogata sino al subentro della persona che successivamente ne assume la carica all'interno del Gruppo territoriale.

Non sono previsti altri componenti che possano aderire al Comitato.

Articolo 6 - Patrimonio

Il Comitato trae le risorse economiche e patrimoniali per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività, nel rispetto della normativa vigente, da:

- quote e contributi dei promotori;
- oblazioni dei sottoscrittori e dei soggetti interessati al perseguimento dello scopo;
- eredità, donazioni e legati;
- riserve formate con utili;
- altre riserve accantonate;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- beni mobili e immobili, materiali e immateriali che pervengano al Comitato a qualsiasi titolo;
- ogni ulteriore apporto in denaro o in natura e altre entrate compatibili con le finalità del Comitato.

Il fondo comune, costituito a titolo esemplificativo e non esaustivo da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquistati a qualsiasi titolo dal Comitato, non è mai ripartibile fra i Promotori durante la vita del Comitato né all'atto del suo scioglimento.

Il Comitato ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo imposizioni di Legge.

Articolo 7 - Organi

Sono Organi del Comitato:

- l'Assemblea dei componenti;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Presidente:
- il Vice Presidente
- il Segretario Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori dei conti, facoltativamente nominato.

Articolo 8 - Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo del Comitato, ed è composta da tutti i componenti del Comitato.

L'Assemblea delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione del Comitato riservati alla sua competenza dal presente Statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione.

Sono di competenza dell'Assemblea le seguenti funzioni:

- approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- approvazione del rendiconto consuntivo elettorale;
- approvazione di eventuali regolamenti;
- ratifica del Rappresentante del Gruppo territoriale come Presidente;
- ratifica dei Promotori che compongono l'Organo di Amministrazione;
- modifiche allo Statuto;
- scioglimento anticipato, liquidazione e cessazione del Comitato;
- deliberazione in merito alla devoluzione di fondi eventualmente rimasti a disposizione a seguito di una competizione elettorale;
- deliberazioni su ogni altra questione che l'Organo di Amministrazione intenda sottoporle.

Articolo 9 - Convocazione Assemblea

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente del Comitato o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal componente all'uopo designato dagli intervenuti.

L'Assemblea si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché in Italia o in altro Stato membro dell'Unione Europea, almeno una volta l'anno entro i termini fissati per l'approvazione del conto consuntivo della gestione. Si riunisce inoltre tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o qualora ne sia fatta richiesta scritta da almeno due quinti (2/5) dei suoi membri.

La convocazione deve essere fatta almeno settantadue (72) ore prima della data fissata per la riunione, anche per mezzo di posta elettronica o con mezzi idonei a consentire la prova dell'avvenuto ricevimento. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati data, ora e luogo della riunione nonché l'ordine del giorno.

In assenza di convocazione, le riunioni dell'Assemblea sono comunque valide qualora siano presenti tutti i componenti e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno dal Presidente.

L'Assemblea è regolarmente costituita quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti. Non sono previste seconde convocazioni.

Le votazioni in Assemblea seguono il principio del voto singolo, uno per ciascun componente. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Nel caso di parità nel voto, ne determina l'esito quello del Presidente o dal componente designato in sua vece.

Sono redatti i verbali delle riunioni dell'Assemblea, sottoscritti dal Presidente, o dal componente designato in sua vece, e da un segretario verbalizzante da esso nominato.

È ammessa la partecipazione per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In ogni caso, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui è fisicamente presente il Presidente, o presso il componente designato in sua vece.



Articolo 10 - Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione ha funzioni esecutive ed è l'organo preposto alla gestione dei fondi raccolti e all'attuazione delle deliberazioni assembleari. È composto dai Promotori del Comitato, viene ratificato dall'Assemblea in fase di costituzione del Comitato e quando uno o più Promotori subentrano ai precedenti in seguito a variazioni nelle cariche del Gruppo territoriale.

L'Organo di Amministrazione esercita in base ai criteri di efficienza e prudenza tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria del Comitato. Esso ha facoltà di nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti. Spettano inoltre all'Organo di Amministrazione tutti i poteri non attribuiti dal presente Statuto ad altri organi del Comitato.

L'Organo di Amministrazione esercita collegialmente le seguenti attribuzioni:

- deliberazione dei rendiconti, predisposti dal Segretario Tesoriere, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- ratifica dell'incarico di Vice Presidente con funzioni vicarie al relativo Vice Rappresentante Vicario del Gruppo territoriale;
- designazione, nell'ambito dei propri componenti e indipendentemente da altre cariche statutarie già ricoperte, dell'incarico di Segretario Tesoriere;
- affidamento ad uno o più dei suoi componenti di proprie attribuzioni, ad esclusione di quelle in materia di deliberazione dei rendiconti;
- conferire deleghe ai suoi componenti per la cura di specifiche attività;
- deliberazione in merito all'assetto organizzativo del Comitato;
- deliberazioni in merito ad acquisti e alienazioni di beni e servizi di qualsiasi natura per importo superiore a euro mille (1.000), nonché sull'accettazione di donazioni e lasciti per importo superiore a euro mille (1.000), importi sotto i quali il Presidente, di persona o tramite la nomina di un delegato nell'Organo di Amministrazione, potrà agire in piena autonomia;
- deliberare sulla restituzione di somme versate a qualsiasi titolo al Comitato:
- deliberazioni in merito alla raccolta di fondi, contributi, elargizioni e simili;
- deliberazioni in merito ai rimborsi di spesa sostenute e documentate dai propri componenti nell'esercizio del loro incarico per conto del Comitato;
- scelta di collaboratori a qualsiasi titolo;
- autorizzazione alla designazione di collaboratori nonché di procuratori generali o speciali da parte del Segretario Tesoriere;
- predisporre proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'Assemblea.

Articolo 11 - Convocazione Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

L'Organo di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché in Italia o in altro Stato membro dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o qualora ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre quinti (3/5) dei suoi membri.

La convocazione deve essere fatta almeno settantadue (72) ore prima della data fissata per la riunione, anche per mezzo di posta elettronica o con mezzi idonei a consentire la prova dell'avvenuto ricevimento. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati data, ora e luogo della riunione nonché l'ordine del giorno.

In assenza di convocazione, le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono comunque valide qualora siano presenti tutti i Promotori e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno dal Presidente.

L'Organo di Amministrazione è regolarmente costituito quando sia presente la maggioranza assoluta dei Promotori. Non sono previste seconde convocazioni.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei Promotori presenti.

Sono redatti verbali delle riunioni dell'Organo di Amministrazione, sottoscritti dal Presidente, o dal Promotore designato in sua vece, e da un segretario verbalizzante da esso nominato.

È ammessa la partecipazione per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In ogni caso, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui è fisicamente presente il Presidente, o presso il Promotore designato in sua vece.

Articolo 12 - Presidente e Vice Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato di fronte a terzi ed in giudizio. Spettano inoltre al Presidente le seguenti attribuzioni:

- cura dei rapporti istituzionali;
- convocazione e presidenza dell'Assemblea;
- convocazione e presidenza dell'Organo di Amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento, anche temporaneo, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

Articolo 13 - Segretario Tesoriere

Il Segretario Tesoriere, o persona di sua fiducia, provvede alla gestione amministrativa, economico-finanziaria e contabile del Comitato. Cura la tenuta e l'aggiornamento della corrispondenza, dei libri contabili e sociali. Predispone la proposta di rendiconto consuntivo di esercizio e la proposta di rendiconto elettorale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Nei limiti delle sue attribuzioni, il Segretario Tesoriere ha la rappresentanza del Comitato di fronte a terzi e in giudizio. La carica di Segretario Tesoriere è compatibile con qualunque altra carica assumibile dai Promotori del Comitato.

Il Segretario Tesoriere può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresa l'acquisizione o la cessione di beni o servizi a titolo gratuito o oneroso e acquisire beni e lasciti per conto del Comitato, previa autorizzazione dell'Organo di Amministrazione per le operazioni di importo superiore a euro mille (1.000). Ha inoltre facoltà di aprire e chiudere conti correnti bancari e di compiere tutte le operazioni bancarie in genere.

Il Segretario Tesoriere può esercitare le proprie attribuzioni direttamente o avvalendosi, sotto la propria responsabilità, di una struttura di collaboratori e ausiliari, anche non componenti del Comitato, i quali andranno a comporre, insieme al Segretario Tesoriere, nel complesso l'Ufficio di Tesoreria, nonché di procuratori generali o speciali, salvo che per la predisposizione delle proposte di rendiconto. La designazione dei collaboratori e ausiliari del Segretario Tesoriere, nonché di procuratori generali o speciali, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Organo di Amministrazione.

Se costituito, l'Ufficio di Tesoreria coadiuva il Segretario Tesoriere nei seguenti compiti:

- provvedere alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei Promotori;
- provvedere alla corrispondenza da e per il Comitato;
- redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali, quali Assemblea, Organi di Amministrazione ed eventuale Collegio dei Revisori dei conti;
- predisposizione del rendiconto consuntivo di esercizio e rendiconto elettorale;
- provvede alla tenuta e all'organizzazione dei registri e della contabilità, nonché alla conservazione della relativa documentazione, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato.

Articolo 14 - Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è un organo facoltativo. Se nominato, è composto da tre (3) membri iscritti all'apposito Albo dei Revisori Contabili curato dal Ministero della Giustizia, e tra i quali nomina al proprio interno il proprio Presidente. I Componenti sono nominati dall'Assemblea e durano in carica per tre anni, o fino allo scioglimento del Comitato.

Il Collegio dei Revisori dei conti deve controllare l'amministrazione del Comitato, la corrispondenza del rendiconto economico finanziario alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Ha il diritto di partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e in Assemblea, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico finanziario.

Il Collegio dei Revisori dei conti svolge le funzioni di cui agli articoli 2403 e codice civile. Controlla la correttezza della seguenti del gestione economico-finanziaria del Comitato. in occasione predisponendo dell'approvazione dei rendiconti una relazione sui medesimi, da sottoporre all'Assemblea preventivamente all'approvazione.

Articolo 15 - Esercizio Finanziario e Conto Consuntivo

L'esercizio finanziario del Comitato comprende l'anno solare, decorrendo dal primo di gennaio (01/01) al trentuno di dicembre (31/12) di ogni anno.

L'Organo di Amministrazione deve predisporre il rendiconto economico finanziario da presentare all'Assemblea dei promotori, il quale considera i risultati economico patrimoniali dell'attività svolta nell'anno precedente e deve essere approvato dall'Assemblea stessa entro il trenta aprile (30/04) dell'anno successivo, cioè entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Articolo 16 - Rendiconto consuntivo elettorale

A seguito dell'espletamento di una competizione elettorale a cui il Gruppo territoriale prende parte attiva, viene predisposto il rendiconto consuntivo elettorale, relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento.

Articolo 17 - Libri contabili

La contabilità del Comitato è annotata nel libro giornale e nel libro degli inventari.

Nel libro giornale vengono indicate, giorno per giorno, le operazioni compiute. Per le donazioni di qualsiasi importo viene indicata l'identità dell'erogante.

L'inventario viene redatto entro il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 18 - Compensi e rimborsi spese

I Promotori, qualunque carica essi ricoprano, non hanno diritto a compensi né a gettoni di presenza.

I Promotori hanno diritto al rimborso analitico delle spese effettivamente sostenute nell'espletamento dell'incarico ricevuto e debitamente documentate, nei limiti fissati dall'Organo di Amministrazione e in ogni caso nei limiti delle disponibilità del fondo comune del Comitato. Non sono previsti rimborsi forfetari.

I rimborsi spese per le altre attività del Comitato, eventualmente dovuti ad ausiliari e collaboratori a qualsiasi titolo, sono stabiliti dall'Organo di Amministrazione applicando gli stessi criteri stabiliti per i Promotori.

Articolo 19 - Trasparenza

Le deliberazioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, nonché i rendiconti approvati, sono pubblicati sulla piattaforma Discord nel server dedicato al Gruppo territoriale.

Gli atti e i documenti sociali sono conservati presso la sede sociale. Essi sono messi a disposizione dei componenti del Comitato per la consultazione e fruibili anche in forma digitalizzata.

Articolo 20 - Modifica dello Statuto

La modifica del presente Statuto deve essere deliberata dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i quattro quinti (4/5) dei promotori del Comitato.

Articolo 21 - Scioglimento

Alla cessazione del Gruppo territoriale e in ogni altra ipotesi di scioglimento anche anticipato del Comitato, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, scelti anche fra i non associati, che curino la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, ed estinguano le obbligazioni in essere.

Lo scioglimento anticipato del Comitato deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i quattro quinti (4/5) dei promotori del Comitato.

Se allo scioglimento del Comitato dovessero restare fondi a disposizione, questi sono devoluti all'Associazione MoVimento 5 Stelle, attualmente con sede in Roma, via di Campo Marzio 46, c.f. 97958540581.

Articolo 22 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento ai principi generali del diritto e alle norme vigenti del codice civile in materia di comitati.

